



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

| | |
|--|---|
| NUMERO SCHEDA | SUAP 73 |
| TITOLO SCHEDA | SUBINGRESSO ESERCIZIO DI VICINATO |
| NUMERO REVISIONE | 4 |
| DATA REVISIONE | 07/12/2016 |
| SETTORE COMPETENTE | ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
| RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail) | BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it |
| RESPONS. ATTO FINALE (Tel. -Mail) | BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it |
| DESCRIZIONE PROCEDIMENTO | <p>Per esercizio di vicinato s'intende un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei Comuni con oltre 10.000 abitanti;</p> <p>per le attività di vendita di piante, parti di piante, sementi, bulbi e rizomi, esclusi i fiori recisi e la vendita di preziosi, di cose antiche e di cose usate, esclusa la vendita di oggetti d'arte e opere dell'ingegno effettuata direttamente dall'artista che le ha realizzate, dovrà essere presentata, oltre alla richiesta di autorizzazione per la struttura commerciale di vendita, anche apposita istanza prevista dalle specifiche normative di settore;</p> <p>negli esercizi commerciali si possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e al Comune in cui ha sede l'esercizio. La vendita di tali prodotti è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Inoltre, ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Il Ministero della Salute ha emanato in data 3 ottobre 2006 la circolare n. 3 che fornisce indicazioni in merito ai prodotti vendibili, alla segnalazione di inizio attività da presentare, al reparto, all'insegna, alla pubblicità, alle modalità di vendita.</p> <p>Occorre distinguere invece il commercio all'ingrosso dal commercio al dettaglio, tenendo in considerazione alcune prescrizioni. Innanzitutto, è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.</p> <p>Il divieto non si applica (come stabilito dalla L.R. n. 6/2007 s.m.i.) per la vendita dei seguenti prodotti:</p> <p>a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;</p> |

| | |
|-----------|---|
| | <p>b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; j) combustibili; k) materiali per l'edilizia; l) legnami.</p> <p>Inoltre, con deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 2008 sono state definite le modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio. In particolare, è stato stabilito che la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 5.000 mq. nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio. Anche in questo caso, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo da parte dell'operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre ulteriormente arricchito il regime giuridico di riferimento.</p> <p>Con la deliberazione n. 2164 del 2007, la Giunta regionale ha individuato i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in Comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva. Ha individuato altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione, possano prevedere deroghe all'obbligo di chiusura.</p> <p>E' consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie Tale consumo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla circolare della Regione Emilia-Romagna n. 22530 del 2007 e dalla Circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3603/C del 28/09/2006.</p> |
| NORMATIVA | <p>D.Lgs. 114/98 s.m.i. (riforma della disciplina relativa al settore del commercio); L.R. 14/99 s.m.i. (norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114); L. 248/06 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale); L.R. 6/07 s.m.i (disposizioni in materia di distribuzione commerciale); D.LGS. 59/10 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016</p> |
| REQUISITI | <p>Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>I locali devono rispettare i requisiti previsti dai Regolamenti locali di polizia urbana; di polizia annonaria e igienico sanitaria; i Regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e sulla destinazione d'uso. Nel caso di commercio nel settore alimentare dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento comunale d'Igiene, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale;</p> <p>Possesso di atto di compravendita o affitto d'azienda.</p> |
| DOCUMENTAZIONE NECESSARIA | <p>Settore non alimentare SCIA per subingresso attività ad efficacia immediata, corredata dall'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali (e professionali) e del rispetto dei requisiti relativi ai locali ove si svolge l'attività. Da inviare telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it</p> <p>Per gli esercizi di vicinato nel settore alimentare presentazione di SCIA UNICA compilando l'allegato relativo alla notifica sanitaria (che sarà trasmessa a cura del SUAP all'AUSL).</p> <p>Nei 60 giorni successivi al deposito, il Suap accerta la sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti ivi dichiarati, e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.</p> |
| COSTO | NESSUNO |
| MODALITA' PAGAMENTI | / |
| TEMPISTICA | <p>SCIA ad efficacia immediata.</p> <p>Nei 60 giorni successivi al deposito, l'ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti morali (e professionali), nonché del rispetto dei requisiti relativi ai locali, dichiarati dall'interessato.</p> |
| SILENZIO ASSENSO | 60 giorni dalla presentazione della richiesta |
| INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail) | <p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p> |
| STRUMENTI DI TUTELA | <p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p> |
| SERVIZIO ON-LINE | www.suaper.lepida.it |
| POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90) | <p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail:urp@comune.casalgrande.re.it</p> |